

Mobilità lunga: sui requisiti per la concessione del beneficio

Ai fini della concessione del diritto alla c.d. mobilità lunga di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, il requisito dei 28 anni di contribuzione può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo (automatico) dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione dei lavoratori autonomi, sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ex L. n. 29 del 1979, al fine di ottenere l'erogazione della pensione in questa stessa gestione.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16749 del 21 luglio 2006, precisando che quando non si fa ricorso alla suddetta ricongiunzione resta esclusa la possibilità di cumulare nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.

(Altalex, 19 dicembre 2006)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 21 luglio 2006, n. 16749

(Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)

Svolgimento del processo

La Sig. B.C. ha prestato attività di lavoratrice dipendente fino al (OMISSIS), data in cui è stata collocata in mobilità della società datrice di lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano accreditate a favore dell'assicurata 1177 settimane (oltre 22 anni e 7 mesi) di contribuzione per lavoro dipendente e 386 settimane (7 anni e 5 mesi) di contribuzione nella gestione coltivatori diretti. Dalla cessazione del rapporto, l'assicurata ha fruito della mobilità ordinaria per 2 anni ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1; dopo la scadenza di tale periodo ha chiesto l'attribuzione del trattamento di "mobilità lunga" di cui allo stesso articolo 7 cit., comma 7. A tal fine, su indicazione dell'I.N.P.S. ha presentato domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione della L. n. 29 del 1979, ex art. 1 commi 3 e 4, versando le relative somme.

L'I.N.P.S. in una prima fase amministrativa (dopo aver accettato la richiesta di ricongiunzione e ricevuto l'importo) ha negato il prolungamento del trattamento di mobilità oltre il periodo ordinario; poi ha accolto il ricorso della lavoratrice, con provvedimento successivamente annullato dal comitato amministratore per le prestazioni temporanee.

Su domanda della lavoratrice, il Giudice di primo grado ha accertato il diritto della Sig. B. a godere della mobilità lunga dal (OMISSIS), e ha condannato l'I.N.P.S. a riconoscerle la pensione di anzianità dal (OMISSIS).

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato tale decisione, affermando che il requisito minimo contributivo richiesto dalla legge può essere concretato anche dalla anzianità contributiva che, esistente al momento della cessazione del rapporto, possa essere comunque utilizzata secondo quanto previsto dalla legge, e quindi, quanto alla ricongiunzione, fino all'attribuzione della pensione.

Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale la Sig. B.C. resiste con controricorso illustrato da memoria.

La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione (su cui si è registrato un contrasto di giurisprudenza) che riguarda sia l'utilizzabilità di contribuzioni accreditate in gestioni diverse ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva previsto per la "mobilità lunga", sia la rilevanza, a tal fine, della ricongiunzione dei contributi accreditati nella gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo alla determinazione del momento entro il quale la domanda di ricongiunzione deve essere presentata.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S., denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 comma 7 e dell'art. 14 disp. gen.

Si rileva che nel caso di specie, essendovi una contribuzione mista (ripartita tra la gestione dei lavoratori dipendenti ed altra gestione), occorre armonizzare sia il requisito dell'età pensionabile che il peso della contribuzione obbligatoria con il limite e la valenza stabiliti per detti elementi dalla disciplina della gestione dei lavoratori dipendenti distintamente da quella delle gestioni speciali.

Per l'attribuzione del trattamento di "mobilità lunga" fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento occorre che fosse soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7, comma 7 cit., l'assicurata non poteva vantare un'anzianità contributiva di almeno 28 anni nella medesima gestione, e, dato il minor "peso" dei contributi versati nella gestione speciale, non le era consentito trasportare questi ultimi nella gestione ordinaria (dove erano accreditati gli altri versamenti contributivi) se non attraverso l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, con il pagamento dei relativi oneri.

Doveva essere quindi determinata la data entro la quale era maturato l'intero requisito contributivo, o quanto meno era avvenuta la ricongiunzione, previa presentazione della domanda.

Non poteva essere condiviso l'assunto dell'impugnata - sentenza, secondo cui il termine finale per la ricongiunzione dovrebbe essere riferito al momento dell'attribuzione della pensione, dovendo invece essere considerato il momento del licenziamento o "al massimo" la scadenza del periodo di mobilità ordinaria.

Non sussistevano quindi i presupposti per l'attribuzione della prestazione, perchè la domanda di ricongiunzione era stata presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa "e dopo la scadenza del periodo di mobilità ordinaria.

2.1. Il motivo non merita accoglimento, perchè il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme al diritto, ancorché la motivazione debba essere corretta ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non prospettandosi la necessità di nuovi accertamenti e valutazioni di fatto.

2.2. La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda i presupposti per finire del trattamento c.d. di mobilità lunga previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, che si concreta, in determinate situazioni, nel prolungamento dell'indennità di mobilità concessa ai lavoratori destinatari di licenziamenti collettivi, i quali mediante tale istituto sono messi in grado di completare, con il computo dei periodi di erogazione del trattamento, i requisiti mancanti per il conseguimento del requisito pensionistico. Questa particolare disciplina - che ha subito successive modifiche con proroghe della sua efficacia nel tempo ed estensioni della sua applicazione (L. n. 236 del 1993, art. 6, L. n. 451 del 1994, art. 81 e D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 4, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, prevede, secondo il disposto dell'art. 7, comma 7 cit., la concessione (nelle aree identificate dal comma 6) del beneficio ai lavoratori che "al momento della cessazione del rapporto abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni"; l'indennità spetta fino alla data di maturazione della pensione di anzianità.

2.3. Cass. 18 giugno 2002 n. 8840 ha affermato che, ai fini dell'indicato diritto alla mobilità lunga, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni deve essere valutato con esclusivo riferimento alla gestione ordinaria dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. per i lavoratori dipendenti, sul presupposto che nelle varie leggi previdenziali l'espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" è sempre riferita a fattispecie interessanti esclusivamente gli assicurati iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti e che, d'altronde, l'istituto della mobilità lunga è previsto dalla legge in favore di lavoratori iscritti nella gestione ordinaria; consegue da tale interpretazione che i lavoratori interessati debbano far valere i ventotto anni nella gestione ordinaria, con ciò intendendosi, peraltro, che in caso di contributi versati in gestioni diverse i medesimi lavoratori possano presentare la domanda di ricongiunzione anche successivamente alla data del licenziamento.

2.4. Da tale impostazione dissentono successive decisioni. Cass. 16 novembre 2002 n. 16169 ha ritenuto che la predetta espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", contenuta senza altre aggiunte nell'art. 7, comma 7, si riferisce anche alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e non solo a quella ordinaria dei lavoratori dipendenti, con la conseguenza che il lavoratore che abbia maturato i ventotto anni di contribuzione nelle due diverse gestioni ha diritto alla mobilità lunga, potendo egli raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella gestione speciale previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 16.

Nella stessa linea si collocano le sentenze nn. 771 del 20 gennaio 2003 e 9007 del 5 giugno 2003, secondo cui ai fini del conseguimento del diritto alla ed. mobilità lunga, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale e in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di

contribuzione necessari per il pensionamento nella gestione speciale, previo cumulo "pro quota" dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 16, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti.

3.1. Ritiene la Corte che questo secondo indirizzo debba essere condiviso sulla base dei seguenti rilievi, che impongono peraltro alcune precisazioni. Diversamente da quanto prospettato da Cass. n. 8840/2002, la dizione "assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti", senza la precisazione che si tratta della gestione lavoratori dipendenti, non può che ricomprendere anche gestioni dei lavoratori autonomi, che hanno parimenti carattere generale ed obbligatorio, essendo indubitabile che l'assicurazione è estesa ormai "obbligatoriamente" a tutti gli appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Ed infatti quando si è voluto fare riferimento alla gestione generale obbligatoria dei lavoratori "dipendenti" lo si è detto espressamente, a meno che dalla materia, dalla collocazione e dalla ratio della disposizione regolatrice non si possa evincere che il richiamo vale solo per i lavoratori dipendenti. Con riguardo alla specifica normativa in esame, va d'altro canto notato che secondo il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, i datori di lavoro versano i contributi per l'erogazione dell'indennità di mobilità alla gestione I.N.P.S. di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (si tratta della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle attività produttive); il comma 9 dello stesso articolo prevede che i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto a pensione, stabilendo poi che le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 2 alle gestioni pensionistiche competenti". Ciò significa che i periodi di erogazione dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento dei 35 anni di contribuzione (necessari per la pensione di anzianità), non solo presso la gestione dei lavoratori dipendenti, ma anche presso le altre gestioni, e quindi anche in quella dei lavoratori autonomi commercianti. Ed allora non possono che valere, per integrare il requisito prescritto di 28 anni di anzianità contributiva, anche i contributi già versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, che verranno incrementati, presso la relativa gestione, con i contributi figurativi riconosciuti durante i sette anni di erogazione dell'indennità di mobilità per il conseguimento dei 35 anni necessari per la pensione di anzianità. 3.2. La fattispecie della contribuzione mista (cioè di contributi versati in parte presso gestioni speciali dei lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti) impone ora di considerare le regole poste dal vigente sistema per l'accesso alla pensione di anzianità. A tal fine, come è stato affermato dalla sentenza 21 dicembre 2005 n. 28261 delle Sezioni Unite di questa Corte, occorre far riferimento al regime proprio della gestione che eroga la prestazione; la regola del cumulo automatico dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione del trattamento nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati.

Non esiste infatti nell'ordinamento previdenziale il diritto a cumulare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, se si intende conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe consentito solo ricorrendo all'istituto della ricongiunzione di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29, che però ha carattere oneroso per l'assicurato. E' invece possibile cumulare i contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi quando la pensione da percepire appartiene a quest'ultima gestione, mentre non è possibile il

contrario, ossia non è consentito di cumulare i contributi versati in una gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati per i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Le norme della L. n. 463 del 1959 e L. n. 233 del 1990, come pure le disposizioni della L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 20 e 21 e del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, confermano l'esistenza di questi distinti meccanismi, correlati al differenziato "peso" economico dei due tipi di contribuzione, con una diversità di regime che permane nel sistema successivamente delineato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 25 e segg..

3.3. n beneficio previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, risulta finalizzato all'acquisizione della pensione di anzianità, mediante il prolungamento dell'indennità di mobilità fino al conseguimento dei 35 anni di contribuzione necessari per detto trattamento pensionistico: e in relazione a tale scopo la norma richiede il possesso di 28 anni di contribuzione al momento della cessazione del rapporto, delimitando così l'erogazione dell'indennità al periodo dei senescenti anni che mancano al raggiungimento del suddetto requisito di anzianità contributiva, fissato in 35 anni, indipendentemente dalla gestione nella quale viene liquidata la pensione di anzianità. D'altro canto, la norma ora in esame non fa riferimento al momento in cui si perfezionerà il diritto alla stessa pensione, nè alla gestione che la erogherà, ma considera, come si è visto, solo gli anni di contribuzione necessari (ventotto) accreditati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò comporta che la diversità di disciplina, propria delle singole gestioni del lavoro autonomo e dipendente, relativa all'utilizzazione di contribuzioni afferenti a gestioni diverse ai fini del conseguimento del requisito della pensione di anzianità, non influisce direttamente sull'accesso al beneficio della mobilità lunga, in ragione della autonomia del requisito dei 28 anni, proprio di quest'ultimo, rispetto a quello dei 35 anni richiesto per la pensione di anzianità. Dato che il prolungamento del trattamento di mobilità si pone come strumento per il conseguimento, in epoca successiva, di detta pensione, sia nella gestione dei lavoratori dipendenti che in quelle degli autonomi, operando sulla base di un proprio distinto presupposto di anzianità contributiva, il raccordo fra i diversi istituti va ricostruito affermando che per concretare questo requisito le contribuzioni versate in gestioni diverse possono essere utilizzate sia mediante il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli accreditati nella gestione dei lavoratori autonomi, ai fini del conseguimento della pensione erogata da quest'ultima gestione, sia mediante la ricongiunzione dei periodi assicurativi afferenti alle diverse gestioni, con il sistema previsto dalla L. n. 29 del 1979, art. 1, ai fini dell'attribuzione della pensione erogata dalla gestione lavoratori dipendenti.

In entrambi i casi, e con questi diversi meccanismi, il lavoratore può raggiungere alla data della cessazione del rapporto di lavoro i 28 anni di anzianità contributiva, che consentono poi, con il periodo di prolungamento dell'indennità di mobilità, di giungere ai 35 necessari per la liquidazione della pensione di anzianità.

Resta ferma la regola generale richiamata al punto 3.2., nel senso che l'attribuzione del trattamento di pensione è comunque soggetta alle regole proprie della gestione che eroga la prestazione per quanto riguarda la utilizzazione dei contributi afferenti a gestioni diverse; va peraltro ribadito che al diverso fine del prolungamento di indennità di mobilità tale distinzione di regimi non rileva direttamente, perchè il requisito dei 28 anni di contribuzione, in ragione della sua autonoma disciplina, può essere raggiunto con le modalità sopra indicate, indipendentemente dall'accertamento della successiva

maturazione del diritto a pensione e della identificazione della gestione che dovrà erogarla.

4. Conclusivamente, si deve quindi affermare che ai fini della concessione del beneficio di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, il requisito dei 28 anni di contribuzione può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo (automatico) dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione dei lavoratori autonomi - che consentirà poi di ottenere la pensione di anzianità in quest'ultima gestione - sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ex L. n. 29 del 1979, al fine di ottenere l'erogazione della pensione in questa stessa gestione; restando peraltro esclusa, quando non si faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.

5. Questi rilievi consentono di confutare l'assunto dell'Istituto ricorrente, che, seguendo sostanzialmente l'impostazione proposta da Cass. n. 8840 cit., valuta il requisito contributivo di cui alla l. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, con esclusivo riferimento alla gestione dei lavoratori dipendenti, negando conseguentemente la possibilità di far valere i contributi accreditati in diversa gestione ai fini del conseguimento dei 28 anni se non attraverso l'esercizio della facoltà di ricongiunzione in detta gestione, nella specie peraltro avvenuto tardivamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La stessa impostazione è seguita anche nella sentenza impugnata, ove si afferma che rassicurazione generale di cui parla la legge (L. n. 223 del 1991, art. 7) è solo quella dei lavoratori dipendenti, sostenendosi poi che il requisito minimo di anzianità contributiva può essere conseguito anche con l'esercizio della facoltà di ricongiunzione fino alla attribuzione della pensione.

Questa seconda proposizione appare certamente errata, in quanto la norma più volte richiamata prescrive che la provvista di 28 anni di contribuzione deve essere posseduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, escludendo quindi, ai fini del diritto alla "mobilità lunga" la rilevanza delle circostanze verificatesi dopo tale data; ciò comporta che, ai fini dell'applicazione di questa specifica disciplina, non può operare la previsione della L. n. 29 del 1979, che consente di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di ricongiunzione ponendo come limite temporale il momento dell'attribuzione della pensione.

La Corte Territoriale non ha considerato d'altro canto che, come è pacifico tra le parti, alla data di cessazione del rapporto di lavoro nel (OMISSIS) erano stati accreditati a favore Sig. B. contributi per lavoro dipendente per 1177 settimane, e contributi nella gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni per 386 settimane. In tale momento (indipendentemente dalla successiva ricongiunzione) si era dunque realizzato in via cumulativa il requisito di 28 anni di anzianità contributiva ai fini del beneficio del prolungamento del trattamento di mobilità, che doveva essere conseguentemente riconosciuto alla ricorrente in primo grado.

Nella presente controversia non si pongono d'altro canto questioni relative alla identificazione del trattamento pensionistico spettante alla dipendente alla maturazione del 35 anni di anzianità contributiva, con riguardo alle regole proprie della gestione

previdenziale tenuta ad erogare la prestazione. Non è dunque necessario stabilire a tal fine gli effetti della ricongiunzione dei periodi assicurativi operata ad istanza dell'assicurata in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorso deve essere quindi rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2006.